

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 18 ottobre 2016

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (n. 338)**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 41, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE;

considerato che la direttiva 2014/66/UE, cosiddetta direttiva ICT (*Intercorporate transfers*), stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione, di cittadini di Paesi terzi, che siano esclusivamente dirigenti, personale specializzato o dipendenti in tirocinio, nell'ambito di trasferimenti temporanei intra-societari, per un periodo massimo di tre anni per i dirigenti e lavoratori specializzati e di un anno per i tirocinanti;

considerato, inoltre, che la direttiva stabilisce che:

- per essere ammessi alla procedura ICT è richiesto un periodo minimo continuativo di lavoro nell'impresa o nello stesso gruppo di imprese, da tre a dodici mesi per i dirigenti e gli specialisti, e da tre a sei mesi per i tirocinanti; - è richiesta anche la prova del possesso delle qualifiche professionali necessarie, nonché, qualora si tratti di una professione regolamentata, degli specifici requisiti prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante; - l'interessato deve anche dimostrare che, alla fine del trasferimento intra-societario, potrà fare ritorno in un'entità stabilita in un Paese terzo, appartenente all'impresa o gruppo di imprese;

- lo Stato membro ha il diritto di stabilire volumi massimi d'ingresso e di respingere le domande che li superino;

- lo Stato membro può comunque respingere la domanda, tra l'altro, se l'impresa ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro, se essa è in corso di liquidazione o se non viene svolta alcuna attività economica;

- lo Stato membro deve adottare una decisione sulla domanda per un permesso per trasferimento intra-societario quanto prima e comunque non oltre 90 giorni dalla data della domanda;

- il permesso per trasferimento intra-societario può anche essere rinnovato, su richiesta;

- al fine di agevolare la mobilità tra gli Stati membri all'interno dell'Unione («mobilità intra-unionale») dei predetti lavoratori che presentano domanda di permesso per trasferimento intra-societario, sia stabilita una procedura di mobilità di breve durata per soggiorni in Stati membri diversi per un periodo massimo di 90 giorni (nell'arco temporale di 180 giorni) per Stato membro e una procedura di mobilità di lunga durata per più di 90 giorni per Stato membro. La domanda per mobilità di lunga durata può essere presentata anche dopo l'inizio della mobilità di breve durata ma comunque entro 20 giorni dalla sua scadenza;

considerato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione della disciplina dettata dalla direttiva, reca le opportune modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, e in particolare prevede un nuovo articolo *27-quinques* recante la disciplina l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari e un nuovo articolo *27-sexies* che disciplina l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea e che vengono successivamente trasferiti dal datore di lavoro in Italia;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto alla direttiva 2014/66/UE di cui provvede a dare attuazione, e in particolare che:

- in attuazione della direttiva, il comma 11 del nuovo articolo *27-quinques* del decreto legislativo n. 286 del 1998 fissa la durata massima del trasferimento in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e di un anno per tirocinanti, e stabilisce un periodo di pausa pari a 3 mesi tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di una nuova domanda. A tale ultimo riguardo, l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva consente agli Stati membri di stabilire un periodo fino a sei mesi, tra la fine della durata del trasferimento intra-societario e la presentazione di una nuova domanda per il medesimo cittadino di un Paese terzo, nello stesso Stato membro;

- il comma 5 del nuovo articolo *27-quinques* prevede che sia la società ospitante in Italia a presentare la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario, in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, secondo cui è indifferente se la domanda è presentata dal cittadino di un Paese terzo o dalla società ospitante;

- lo stesso comma 5 stabilisce in tre mesi il periodo minimo continuativo di lavoro nell'impresa o nello stesso gruppo di imprese, richiesto per poter presentare domanda di trasferimento intra-societario, sia per i dirigenti e specialisti, che per i tirocinanti, in linea con la direttiva che prevede un periodo da tre a dodici mesi per i dirigenti e gli specialisti, e da tre a sei mesi per i tirocinanti;

valutata la necessità di recepire la direttiva entro il termine prefissato del 29 novembre 2016,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario (permesso di soggiorno ICT), la direttiva stabilisce che essa debba concludersi “quanto prima e comunque non oltre 90 giorni dalla data della domanda” (articolo 15, paragrafo 1, della direttiva) e che “il richiedente ha il diritto di presentare una domanda nell’ambito di una procedura unica” (articolo 11, paragrafo 5).

Lo schema di decreto legislativo, prevede invece, al comma 8 del nuovo 27-*quinquies*, che lo sportello unico per l’immigrazione rilascia (o nega) il nulla osta entro 45 giorni dalla domanda e, al successivo comma 10 che, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, lo straniero debba presentare una seconda domanda, relativa al rilascio del permesso di soggiorno, la cui disciplina è prevista nei commi da 16 a 19, ove si stabilisce che entro ulteriori 45 giorni dalla seconda domanda, al lavoratore è rilasciato il permesso di soggiorno ICT.

Si ritiene, pertanto, necessario modificare lo schema di decreto per ricondurre il rilascio del nulla osta e il rilascio del permesso di soggiorno ad un’unica procedura, che si avvia in seguito ad un’unica domanda iniziale.

Nulla vieta, poi, di poter prevedere l’obbligo, in capo al lavoratore straniero, di segnalare la sua presenza sul territorio, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, ai fini della consegna definitiva del permesso di soggiorno ICT, che deve poter avvenire entro il periodo massimo di 90 giorni dalla domanda iniziale.

Analogamente, anche nell’ambito dell’articolo 27-*sexies*, comma 2, relativo alla richiesta di mobilità intra-unionale di lunga durata, da parte di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da un altro stato membro, la seconda domanda (relativa al permesso di soggiorno), prevista al comma 6, dovrebbe essere unificata in un’unica procedura che si avvia con la richiesta di nulla osta di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Valeria Cardinali